

memente. Vi sarebbe qualche cosa che urterebbe quando si vedesse che in alcuni luoghi vi è l'elemento dei cittadini, mentre in altri collegi questo elemento manca. Il concetto dal quale è partito il Ministero era il concetto dal quale sono partiti gli onorevoli deputati che hanno firmato coll'onorevole Pisanelli: la proposta che si discute è questa, che l'elemento giudiziario sia in maggioranza; veggano tosto l'onorevole Minucci ed i suoi colleghi, che se si ammettono due cittadini giurati, l'elemento giudiziario non è più quello che prevalga.

Ad ogni modo, vi è un'altra osservazione di maggiore importanza, ed è che le Giunte, secondo le diverse località, sarebbero composte diversamente, secondo che il presidente si aggiunga o no due cittadini giurati. In altri termini, questa facoltà data al prefetto di potersi aggiungere due cittadini, e sceglierli tra quelli che sono compresi nella giuria, è un potere così largo per cui ognuno vede che potendosi sempre trovare dal prefetto due persone assai affezionate, si può sempre cambiare la maggioranza, facendo sì che sia politica a vece di essere giudiziaria.

Neppure la minoranza della Commissione farebbe buon viso alla proposta dell'onorevole De Zerbi; poichè, secondo esso, si avrebbe questa discordanza, che a seconda delle diverse provincie le Giunte sarebbero formate in modo diverso. Vi sarebbero delle Giunte in cui non siederebbero che due giudici; vi sarebbero invece altre Giunte nelle quali siederebbe un consigliere d'appello ed un procuratore del Re.

Ora il procuratore del Re, o deve sempre intervenire, o deve sempre essere escluso; non si può ammettere questa diversità di trattamento.

La minoranza della Commissione crede invece necessario l'intervento del procuratore del Re, perchè, siccome è colui che promuove l'azione pubblica, che esamina le denunce e le accuse, è quello che può avere in mano gli elementi i quali servano ad illuminare la Giunta.

Per questi motivi adunque la minoranza della Commissione non potrebbe accettare nè l'uno nè l'altro di questi emendamenti; anzi rivolgerebbe la preghiera agli onorevoli preopinanti di volerli ritirare.

**BARAZZUOLI.** Domando la parola per una dichiarazione.

L'onorevole De Zerbi ed il relatore della minoranza della Commissione ci hanno rivolto una preghiera. Io darò un esempio all'onorevole De Zerbi, e risponderò alla preghiera dell'onorevole Castagnola, ritirando quest'emendamento.

Debbo però, anche a nome dei miei colleghi, di-

chiarare che quest'emendamento non è un'invenzione nostra, ma lo abbiamo tratto dal primo progetto ministeriale. Quando il Ministero ha creduto opportuno di introdurre l'elemento elettivo in questa Giunta, parve a noi di essere più ministeriali del Ministero non ammettendolo; ma, dal momento che quest'aggiunta potrebbe sollevare discussioni che è bene impedire, a nome anche dell'onorevole mio amico, dichiaro di ritirarla.

**DE ZERBI.** Io sono dolente di non poter ritirare il mio emendamento, perchè in verità non saprei accomodarmi a votare una legge la quale dia piccolissima e non apprezzata garanzia agli accusati.

Che cosa fa questa legge? Essa sostituisce al giudizio di contravvenzione, che ora fa il tribunale, il giudizio o la *proposta* della Giunta provinciale. Perchè tale sostituzione sia accettabile, è mestieri che questa Giunta provinciale, se pur non offra altrettanta guarentigia d'imparzialità, quanta ne offre il giudizio del tribunale, almeno ne offra una parte. Ora, così come la Giunta è formata, nel progetto che esaminiamo, essa è costituita da un presidente di tribunale, il quale dà certo tutte le guarentigie che si possono desiderare, di fronte al quale stanno e il prefetto accusatore e giudice ad un tempo, e il procuratore del Re, il quale pel suo ufficio è parte del potere esecutivo, ed è obbligato a tenersi in intime relazioni col potere medesimo, col prefetto che siede nella stessa Giunta.

In verità a me non pare che in tale triumvirato si vedano sufficienti guarentigie d'imparzialità; ed è questa la ragione per cui ho proposto aggiungere ad essa un altro membro dell'ordine giudiziario.

Nè ho proposto io già, come è sembrato all'onorevole Castagnola, che in alcune Giunte intervenga il procuratore del Re ed in altre non intervenga.

Forse il mio emendamento è espresso male, ma, se lo si rilegga, si vedrà che in esso dico soltanto di aggiungere alla Giunta, così com'è composta dal progetto, un giudice del tribunale, o, nei luoghi che sieno sede di Corte d'appello, un consigliere di Corte d'appello. Certo io preferirei vedere questo magistrato aggiunto essere dappertutto un consigliere di Corte d'appello; ma, poichè questa Corte d'appello non esiste dappertutto, mi limito a desiderarlo dove la Corte esiste; dove no, mi contento del giudice di tribunale.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Prego l'onorevole presidente a voler dare lettura dell'emendamento dell'onorevole De Zerbi affinchè egli vegga come il procuratore del Re sia stato da lui ammesso soltanto nella seconda ipotesi, cioè in concorrenza con il consigliere d'appello.

**PRESIDENTE.** L'onorevole De Zerbi propone che la